



-6642/20

9 MAR. 2014

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 29954/2014

SEZIONE LAVORO

Cron. 6642

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Ud. 04/12/2019

Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - PU

Dott. PAOLA GHINOY - Rel. Consigliere -

Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -

Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29954-2014 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
 SOCIALE, C.F. X , in persona del suo
 Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
 proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -
 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
 C.F. X , elettivamente domiciliati in ROMA,
 VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale
 dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
 ANTONINO SGROI, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI,
 VINCENZO TRIOLO;

2019

3954

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DATA

- ricorrenti -

contro

AA ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 459/2014 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 17/06/2014 r.g.n. 1607/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato VINCENZO STUMPO.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, per quello che qui ancora rileva escludeva il diritto dell'INPS alla ripetizione nei confronti di AA della contribuzione trattenuta a titolo di indennità corrisposta per il periodo di astensione anticipata dal lavoro per maternità ex art. 17 del d.lgs n. 151 del 2001 di una propria dipendente, portata a conguaglio per il periodo dal 21 dicembre 2007 al 23 marzo 2008 per l'importo di € 5851,23.

2. La Corte d'Appello riteneva che, a differenza di quanto avviene per l'indennità di maternità, in caso di astensione anticipata dal lavoro l'erogazione della connessa prestazione economica non sia condizionata alla presentazione della domanda all'Inps, essendo questa sostituita dalla richiesta di astensione anticipata presentata alla competente Direzione provinciale del lavoro e dal conseguente provvedimento di ammissione. Riteneva quindi infondata l'eccezione di prescrizione dei ratei dell'indennità sollevata dall'istituto previdenziale, sulla cui base aveva negato il diritto al conguaglio dei contributi.

3. Per la cassazione della sentenza l'Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, illustrato anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui AA non ha opposto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. L'Inps deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 17,21 e 22 del d.lgs 26 aprile 2001 n. 151 e successive modificazioni, con riferimento agli articoli 7 e 8 della l. 11 agosto 1973 numero 533. Sostiene che anche nel caso di astensione anticipata dal lavoro sia necessaria per la percezione della relativa prestazione la domanda amministrativa all'INPS, pur

essendo la stessa disposta dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.

5. Il ricorso è fondato.

6. Ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, richiamato dall'art. 22 comma 2 del d.lgs n. 151 del 2001, l'INPS è l'unico soggetto obbligato ad erogare l'indennità di maternità, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all'Istituto, sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta dall'Istituto previdenziale (Cass. n. 1172 del 22/01/2015, Cass. n. 669 del 18/01/2001, n. 669).

7. Anche per l'indennità di maternità, trattandosi di prestazione previdenziale, vale quindi il principio generale della necessità della domanda amministrativa, relativo a tutte le controversie di cui all'art. 442 cod. proc. civ. nella materia previdenziale e nell'assistenza sociale, assolutamente condiviso nella giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre,, Cass. n. 23362 del 16/11/2016, Cass. n. 17798 del 8.9.2015, Cass. n. 2063 del 30/01/2014).

8. Si è anche aggiunto, con specifico riferimento alla questione agitata in causa relativa all'astensione anticipata dal lavoro ex art. 17 del d.lgs n. 151 del 2001, che alla carenza della domanda amministrativa non può supplire il provvedimento emesso dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL, trattandosi di provvedimento che assume solo la funzione di *"un fatto di legittimazione e una condicio iuris della riconducibilità dell'assenza dal lavoro allo stato di gravidanza e della sua riconoscibilità come assenza determinata da uno degli eventi protetti"* (cfr. Cass. n. 603/2000) e che non

Paola Ghinoy, estensore

può, dunque, tenere luogo della domanda diretta ad ottenere la corresponsione dei benefici economici da parte dell'ente previdenziale (Cass. n. 29236 del 28.12.2011).

9. Il provvedimento amministrativo che dispone l'astensione anticipata opera quindi su un piano diverso rispetto alla corresponsione dei benefici economici da parte dell'ente previdenziale che, pur costituendo la conseguenza del primo, fa capo a diverso soggetto ~~diverso~~ e soggiace a diverse regole.

10. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata *in parte qua*, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuova valutazione, attenendosi al principio sopra individuato.

11. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

12. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 .

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/12/2019

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Paola Ghinoy

Il Presidente

Dott. Antonio Manna

Paola Ghinoy, estensore

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



5 oggi 9 MAR. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA